

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5270

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SODA, BUFFO

Modifica del periodo di validità della patente di guida dei soggetti già dipendenti da alcool o sostanze stupefacenti o psicotrope

Presentata il 30 settembre 1998

ONOREVOLI COLLEGHI! — La normativa vigente in materia di rilascio del certificato di idoneità alla guida (di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495) prevede che la validità della patente di guida rilasciata o confermata a persone per le quali in passato sia stato accertato uno stato di dipendenza da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope, «non può essere superiore a due anni» (articolo 320, appendice II, del citato regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992). La ridotta validità della patente è stabilita ancorché una apposita commissione medica, che sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e dopo essersi eventualmente avvalsa di uno specialista appartenente ad una struttura pubblica, abbia accertato che tale dipendenza sia passata, ovvero non sia più attuale.

La riduzione di validità è dunque eccessivamente punitiva e irragionevole per chi faticosamente sia riemerso dal mondo della dipendenza dall'alcool e dalla droga e, quel che è più grave, rappresenta un ostacolo grave al compiuto reinserimento sociale e lavorativo di queste persone. Esse infatti, attesa la durata e la complessità dei programmati accertamenti, sono costantemente assillate, nel corso dell'intera vita, da una continua corsa per visite, accertamenti, indagini, certificazioni, scadenze e rinnovo di documenti quasi senza soluzioni di continuità. Appare dunque opportuno e ragionevole con la presente proposta di legge indicare in cinque anni il periodo di validità della patente di guida per queste persone, per le quali, previ rigorosi accertamenti, sia escluso il pericolo di ricaduta nella dipendenza da alcool e stupefacenti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La validità della patente di guida rilasciata o confermata ai candidati o conducenti che si siano in passato trovati in condizioni di dipendenza da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope, quando tale stato di dipendenza sia stato giudicato non più attuale dalla commissione medica locale, è di cinque anni.